

## VERTENZA INDENNITA' DI CAMPAGNA

La richiesta di pagamento della indennità di campagna in via bonaria mediante tentativo di conciliazione non ha dato esito positivo. L'Ufficio del Lavoro, sia pure con un solo nominativo tra quelli che hanno promosso la richiesta mio tramite, mi ha fatto pervenire lettera con la quale mi si comunicava che da parte della Amministrazione è stato opposto un rifiuto per la formazione del Collegio di Conciliazione.

Essendo trascorsi 90 gg., dalla richiesta del tentativo di conciliazione, come previsto dalla legge, si può proporre azione avanti l'Autorità Giudiziaria.

A tal fine, gli interessati a promuovere il giudizio dovranno conferire specifico mandato a questo studio, con le modalità che saranno successivamente indicate in modo adeguato.

Le condizioni che praticherà lo studio per i ricorsi saranno le seguenti:

- 1) € 10,00 quale fondo spese forfettario al momento del conferimento del mandato da parte di ogni singolo ricorrente.
- 2) In caso di esito favorevole del giudizio, lo studio percepirà da parte di ogni singolo ricorrente un compenso pari all'8% sulla somma riconosciuta ad ognuno di essi per sorte, interessi e svalutazione.
- 3) Nel caso in cui, oltre al riconoscimento del diritto, siano anche liquidate dal tribunale le spese di giudizio, le stesse saranno computate nella percentuale suddetta. In tal caso è fatto salvo, senza maggiori oneri per il ricorrente, percepire da parte dello studio eventuali somme eccedenti la percentuale suddetta se a carico dell'amministrazione.
- 4) Nel caso in cui vi sia condanna dell'Amministrazione, ma senza condanna alle spese, si applicherà semplicemente la percentuale suddetta.
- 5) Nella denegata ipotesi in cui il ricorso dovesse essere rigettato, nulla è dovuto allo studio, fermo il fondo spese di € 10,00, già percepito.
- 6) Nel caso di soccombenza del dipendente-ricorrente, con eventuale condanna anche alle spese in favore dell'Amministrazione, gli oneri negativi saranno a carico del dipendente – ricorrente.
- 7) Le proposte e condizioni di cui sopra valgono anche nel caso di giudizio di appello, sia se promosso dall'amministrazione, sia che venga

promosso da parte dei dipendenti - ricorrenti, senza necessità di versare ulteriore fondo spese. A tal proposito si specifica che il mandato verrà conferito allo studio anche per il giudizio di appello, salvo revoca da parte di ogni interessato

8) Si rappresenta che qualora vi sia necessità di effettuare eventuali CTU (Consulenze tecniche) o perché disposte dal Giudice o perché l'andamento del giudizio dovesse richiederle, i ricorrenti dovranno farsi carico dei relativi oneri eventuali.

9) Qualora, in caso di esito positivo dei ricorsi, si dovesse rendere necessario far ricorso alla procedura esecutiva per la riscossione dei crediti, il dipendente-ricorrente nulla dovrà versare e lo studio, per tale ulteriore attività, percepirà solamente quanto dovesse essere eventualmente liquidato dal Giudice per le spese di procedura.

10) Infine si rappresenta che le proposte e condizioni di cui sopra non valgono nel caso di giudizio innanzi la Suprema Corte di Cassazione. In tal caso saranno ridiscusse sempre con lo spirito di cui sopra.

avv. Carmelo Comegna

Per informazioni in ordine all'andamento dei ricorsi le stesse saranno pubblicate sul sito [www.difesa.rdbcub.it](http://www.difesa.rdbcub.it)